



**TRIBUNALE DI SALERNO**  
**SEZIONE LAVORO**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino all'udienza del 11/01/2017 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. 8826 /2015 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

**TRA**

**██████████ CLARA** rappresentata e difesa dall' avv. to MONACO  
PASQUALE LUCIO giusto mandato a margine del ricorso introduttivo

**Ricorrente**

**E**

**REGIONE CAMPANIA** , in persona del Presidente p.t. della Giunta Regionale,

**Resistente Contumace**

**Motivi in fatto e in diritto della decisione**



Con ricorso depositato in data 3 dicembre 2015 la sign XXXXXXXXXX Clara deduceva di essere dipendente regionale, inquadrata, con decorrenza dal 3.3.2000 nella categoria B3 e posizione economica B5 del ccnl 31.3.1999 all'esito della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3321 del 2011 del 30.6.2011 passata in giudicato il 30.6.2012; che solo in data 3.7.2013 stipulava un nuovo contratto di lavoro in cui l'Amministrazione convenuta riconosceva l'inquadramento della medesima nel livello B3 ed economico B5 a far data dal 3.3.2000; che, alla luce della predetta sentenza, aveva diritto a vedersi riconoscere le progressioni orizzontali previste dalla contrattazione collettiva dal 2000 in poi; che a fronte delle sue richieste la convenuta le riconosceva solo una differenza economica per euro 1.400,00 nella busta paga del mese di aprile 2015; che le era stato precluso il diritto allo sviluppo del suo profilo professionale (progressioni orizzontali) e il diritto a vedersi corrispondere i relativi emolumenti, quali quelli relativi alle progressioni orizzontali connesse all'anzianità, sempre nell'ambito della categoria B di appartenenza. Asseriva dunque la violazione degli artt. 5 e 13 del CCNL del 31.3.1999; dell'art. 35 del ccnl del 22.1.2004; dell'art. 9 del CCDI 1998-2001; dell'art 40 di dlgs 145/2001. Pertanto, adiva il giudice del lavoro per veder condannata la convenuta al pagamento della somma di euro 9.496,74 a titolo di risarcimento danni per perdita di chance ovvero della diversa somma che il giudice riterrà equo liquidare ai sensi dell'art. 1226 cc. e 423 cpc oltre accessori di legge e spese processuali con attribuzione.

Instaurato regolarmente il contraddittorio la Regione Campania non si costituiva. Pertanto, va dichiarata la sua contumacia.

Costituisce tuttavia principio indiscusso in giurisprudenza che la contumacia del convenuto , di per sé sola considerata , non assume alcun significato probatorio in favore della domanda dell'attore , ma può soltanto concorrere , insieme ad altri



elementi , a formare il convincimento del giudice ( Cass. n. 7739/2007 ; Cass. n. 10947/2003; Cass. n. 21251/2010 ).

La mancata costituzione di una parte , infatti , non equivale ad ammissione della esistenza dei fatti dedotti dall'attore a fondamento della propria domanda e non esclude il potere-dovere del giudice di accertare se da parte dell'attore sia stata data dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa. La contumacia, infatti, integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova.

Ad avviso della Suprema Corte, in realtà, peculiare è la considerazione del silenzio quando la parte, come nel caso in esame, sia rimasta contumace. Questo silenzio, per il codice, ha ancor meno valore. L'art. 115 impone al giudice di porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati "dalla parte costituita". Il principio di non contestazione quindi non viene esteso alla parte che non si è costituita: la contumacia esprime un silenzio non soggetto a valutazione, non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori tra le parti; in particolare la contumacia del convenuto non esclude che l'attore debba fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio (Cass. SS. UU. 2951/2016).

Ciò posto, il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.

Parte ricorrente , come già chiarito nella parte narrativa della decisione, avanza una domanda di risarcimento del danno da perdita di chance sul presupposto che laddove l'amministrazione convenuta l'avesse correttamente inquadrata a far data dal 3.3.2000 nel livello economico B5 – come statuito giudizialmente nel 2011 – alla medesima sarebbero state applicate le progressioni orizzontali connesse all'anzianità di servizio -



sempre nell'ambito della categoria B - previste dalle contrattazioni collettive nazionali e decentrate dal 2000 in poi . Ad avviso della ricorrente, invero, la medesima avrebbe maturato i seguenti passaggi economici : B6 a dicembre del 2000 e B7 a ottobre del 2006.

L'assunto attoreo è meritevole di fondamento.

Occorre richiamare la normativa che rileva nel caso che ci occupa.

L'art. 5 , comma 1 del ccnl del 31.3.1999 prevede che "1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante la previsione, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi economici secondo la disciplina dell'art. 13". 2. La progressione economica di cui al comma 1 si realizza nel limite delle risorse disponibili nel fondo previsto dall'art. 14, comma 3 e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) per i passaggi nell'ambito della categoria A, sono utilizzati gli elementi di valutazione di cui alle lettere b) e c) adeguatamente semplificati in relazione al diverso livello di professionalità dei profili interessati;
- b) per i passaggi alla prima posizione economica successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, gli elementi di cui alla lettera c) sono integrati valutando anche l'esperienza acquisita;
- c) per i passaggi alla seconda posizione economica, successiva ai trattamenti tabellari iniziali delle categorie B e C, previa selezione in base ai risultati ottenuti, alle prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, anche conseguenti ad interventi formativi e di aggiornamento collegati alle attività lavorative ed ai processi di riorganizzazione, all'impegno e alla qualità della prestazione individuale;
- d) per i passaggi all'ultima posizione economica delle categorie B e C nonché per la progressione all'interno della categoria D, secondo la disciplina dell'art. 12, comma 3,



previa selezione basata sugli elementi di cui al precedente punto c), utilizzati anche disgiuntamente, che tengano conto del: o diverso impegno e qualità delle prestazioni svolte , con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza; o grado di coinvolgimento nei processi lavorativi dell'ente, capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità; o iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro. L'art. 13 del cit. ccnl così recita testualmente: "1. Il trattamento tabellare iniziale del personale inserito nelle categorie A, B, C e D è indicato nella tabella allegato B. Esso corrisponde alla posizione economica iniziale di ogni categoria, salvo che per i profili delle categorie B e D di cui all'art. 3, comma 7, per i quali il trattamento tabellare iniziale corrisponde, rispettivamente, ai valori economici complessivi indicati nelle posizioni B3 e D3; 2. la progressione economica all'interno della categoria si sviluppa con l'acquisizione in sequenza degli incrementi corrispondenti alle posizioni successive risultanti dalla tabella B". Tale tabella prevede , per la categoria B, un incremento economico fino al B6.

L'art. 35 , comma 1 del ccnl del 22.1.2004 (biennio economico 2002- 2003) ha poi previsto che "con decorrenza dal 31.12.2003 ed a valere per l'anno 2004 , il numero delle posizioni economiche delle quattro categorie previste dal CCNL del 1999 è integrato con la previsione delle nuove posizioni di sviluppo: A5, B7, C5 e D6 il cui valore economico è indicato alla tabella C allegata al ccnl". Inoltre l'art. 9 del CCDI 1.1.1998- 31.12.2001 al paragrafo "progressioni orizzontali anni 2000 e 2001 , prevede anche per la categoria B un passaggio di progressione economica per il 100% del personale.

Orbene, la condotta serbata dalla Regione Campania , ossia il mancato riconoscimento dell'inquadramento spettante alla sign. [REDACTED] a partire dal 2000 - ha



di fatto precluso alla stessa di partecipare alle progressioni connesse all'anzianità di servizio sempre nell'ambito della medesima categoria di appartenenza e previste dalla richiamata contrattazione collettiva.

Tale condotta fa sorgere, conformemente ai principi più volte affermati dai Giudici di legittimità, il diritto al risarcimento del danno cagionato dall'inadempimento datoriale, consistente nella perdita della *chance* di ottenere siffatta progressione, il cui conseguimento sarebbe stato possibile qualora fosse stato (tempestivamente) riconosciuto l'inquadramento professionale ed economico nel livello economico B5 e giuridico B3 con decorrenza dalla deliberazione n. 1469 del 3.3.2000 ( con la quale vennero individuate le condizioni per l'inquadramento nel nuovo profilo disponendo che esso veniva attribuito a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale ricompresa nella categoria B del ccnl 31.3.1999, abbiano svolto le mansioni di addetto alle macchine complesse (videoscrittura) percependo la relativa indennità).

Giova in proposito rammentare che costituisce *ius receptum*, per essere orientamento costantemente espresso dalla Suprema Corte, che in caso di domanda volta a ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance* (che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione), il creditore ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta (cfr., *ex multis*, Cass. Civ., Sez. Un., 27 marzo 2008, n. 7943; Sez. Lav., 27 giugno 2007, n. 14820; Sez. III, 25 maggio 2007, n. 12243; Sez. Lav., 6 giugno 2006, n. 13241; 18 gennaio 2006, n. 852; Sez. III, 28 gennaio 2005, n.



1752). È, in altre parole, necessaria l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura selettiva avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire la promozione, così giustificandosi l'interesse del lavoratore alla pronuncia di illegittimità della procedura selettiva, altrimenti insussistente (Cass. sentenza 23.01.09 n. 1715; Cass. 4014/2016).

In tema di risarcimento del danno per perdita di "chance" di promozione (nella specie prospettato come conseguenza dell'inadempimento da parte del datore di lavoro pubblico dell'obbligo, contrattualmente previsto, di organizzare procedure selettive per progressioni verticali), incombe sul singolo dipendente l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo, il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale e il danno, ossia la concreta sussistenza della probabilità di ottenere la qualifica superiore (Cass N. 852 del 2006 ; Cass N. 16877 del 2008 ; Cass N. 2581 del 2009 ; Cass. N.5119 del 2010 ; Cass N. 16233 del 2012 ; Cass. SS. UU. 21678/2013; Cass. 4014/2016).

Orbene, nel caso in cui il datore di lavoro nella procedura concorsuale non abbia rispettato i principi di correttezza e buona fede è tenuto a risarcire il lavoratore escluso dei danni per la perdita di chance, quantificabili sulla base del tasso di probabilità che il lavoratore medesimo aveva di risultare vincitore, qualora la selezione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente (Cass., n. 11522 del 1997, n. 682 del 2001, n. 22524 del 2004; Cass 16233/2012).

Nell'ipotesi *de qua*, può con tutta ragionevolezza affermarsi che l'attività svolta dalla ricorrente sarebbe stata favorevolmente valutata e che ella, quindi, avrebbe avuto la concreta probabilità di conseguire la progressione invocata: depongono in tal senso, da un lato, l'assenza di qualsivoglia rilievo – stante la contumacia della convenuta - in ordine alle modalità di espletamento dei compiti affidatigli ed ai risultati conseguiti e,



dall'altro, il superamento della selezione indetta per il profilo professionale di collaboratore addetto alle macchine complesse (cfr. decreto dirigenziale n. 1086/2003) e della selezione per la progressione economica orizzontale prevista dal ccnl 2002-2005 con decorrenza ottobre 2006 ( cfr decreto dirigenziale 460/2007) che attesta il corretto e proficuo svolgimento delle funzioni demandate alla ricorrente. Non può poi non evidenziarsi che la progressione economica dal B6 a B7, sempre prevista dal CCNL 2002/2005, era stata riconosciuta a tutti i dipendenti appartenenti al profilo B6 (cfr decreto dirigenziale 460/2007 all h tabella 1 ). Infatti, tutti i 233 partecipanti alla selezione hanno visto riconosciuto il passaggio al profilo professionale B7. Parte attrice ha ancora documentato che, alla luce delle progressioni orizzontali suddette, un profilo professionale categoria B2 a maggio 2000, a luglio 2007 era categoria b7.

Tali circostanze inducono con tutta ragionevolezza a ritenere, anche facendo ricorso a criteri presuntivi, che l'assegnazione dell'inquadramento professionale dovuto dal marzo del 2000 (inquadramento riconosciuto solo giudizialmente nel 2011) avrebbe consentito alla ricorrente di conseguire la progressione di cui si discorre.

Acclarata, quindi, la sussistenza di una responsabilità risarcitoria della Regione Campania derivante dall'inadempimento dell'obbligo di inquadrare correttamente la sign. [REDACTED] e passando, ora, alla determinazione dell'entità del pregiudizio economico sofferto dal dipendente, rileva il giudice che essa non può coincidere con l'effettiva differenza fra il reddito non percepito e quello percepito atteso che tale importo avrebbe potuto essere erogato solo a seguito della effettiva selezione, che, nella specie, non ha potuto aver luogo per le ragioni in precedenza enunciate. E ciò in quanto la progressione orizzontale può avvenire solo a seguito di valutazione professionale svolta sulla base degli elementi contrattualmente previsti (art. 5 ccnl di settore); in assenza di tale valutazione il mero decorso del tempo non costituisce



condizione sufficiente per il riconoscimento del superiore livello retributivo nell'ambito della stessa categoria.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene il giudicante che tale danno va risarcito sulla base del tasso di probabilità che ella aveva di superare la selezione, qualora fosse stato consentito alla medesima di parteciparvi. Tasso di probabilità che ben può essere pari al 90% per le ragioni suindicate.

Pertanto, tenuto conto del pregiudizio subito alla luce dei riflessi del comportamento della pa sulla carriera della ricorrente e della somma di euro 1.400,00 già percepita nell'aprile del 2015 – come asserito da parte attrice - , si ritiene equo un risarcimento pari ad euro 6.000,00 oltre accessori di legge.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

**P.Q.M.**

- 1) accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della sign. ██████████ Clara della somma pari ad 6.000,00 per le causali di cui in motivazione unitamente agli accessori come per legge;
- 2) condanna la Regione medesima al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.008,00 con aggiunta del 15% per rimborso spese forfettarie con attribuzione al procuratore costituito, antistatario,

Salerno, 11.01.2017

Il Giudice

Dott.ssa Caterina Petrosino

